

# LA CULTURA DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

Il ruolo del Dirigente Scolastico nel rispetto dell'obbligo di formazione di docenti, studenti e altro personale

#### Ing. CIPRANDI Nicoletta

Segretaria SILC (Sicurezza Igiene del Lavoro e Cantieri) Membro del GdL Sicurezza nelle Scuole Ordine Ingegneri della Provincia di Milano

18 Gennaio 2019

### L'applicazione della normativa in materia di sicurezza nella scuola

Decreto Legislativo 81/2008

Art. 9

Art. 11

- Articolo 9 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  - 2. <u>L'ISPESL</u>, <u>l'INAIL e l'IPSEMA operano</u> in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, <u>svolgendo in forma coordinata</u>, per una maggiore sinergia e complementarietà, <u>le seguenti attività:</u>
  - «....» f) <u>promozione e divulgazione</u>, della cultura della salute e della <u>sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici</u>, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, <u>previa stipula di apposite convenzioni</u> con le istituzioni interessate;



### L'applicazione della normativa in materia di sicurezza nella scuola

Decreto Legislativo 81/2008

Art. 9

Art. 11

#### Articolo 11 - Attività promozionali

1.

- «....» c) <u>finanziamento</u>, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della <u>ricerca</u>, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, <u>delle attività degli istituti scolastici</u>, universitari e di formazione professionale <u>finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica</u> ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale <u>di specifici percorsi</u> <u>formativi interdisciplinari</u> alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
- 4. <u>Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici</u>, universitari e di formazione professionale <u>inserire in ogni attività</u> scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, <u>percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche</u> ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalità.

Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.



### L'applicazione della normativa in materia di sicurezza nella scuola

#### **Codice PENALE**

#### Art. 40

#### "Rapporto di causalità"

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo (carattere omissivo della norma).

#### Art. 340

"Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità"

#### **Codice CIVILE**

#### Art. 2048

[...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

#### Art. 2051

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

#### Art. 2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

#### **COSTITUZIONE**

#### ▶ Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge

#### Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

#### Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana



#### Decreto Ministeriale 382/98

- Circolare Ministeriale 29 aprile 1999n.119
  - A) Datore di lavoro

«Con D.M. 21 giugno 1996 n. 292 sono stati identificati come "datori di lavoro", ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 626/1994 e successive integrazioni e modifiche, i Dirigenti Scolastici (per le istituzioni scolastiche ed educative) ed i Presidenti dei Consigli di Amministrazione (per i Conservatori e le Accademie), ai quali, pertanto faranno capo i compiti e le responsabilità previsti dalla normativa di riferimento»

#### Decreto Legislativo 81/2008

Articolo 2 – Definizioni comma 1

b) «DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione



#### Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119

#### A) Datore di lavoro

«Ribadita la normale, tradizionale, competenza prevista da norme previgenti[...] al Datore di lavoro [...] è attribuito il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente le **attività di formazione ed informazione del personale interessato nonché la valutazione dei rischi**, la conseguente elaborazione del documento e la predisposizione del **servizio di prevenzione e protezione**, comprensivo delle cosiddette figure sensibili.»

#### D) Organizzazione del servizio

«Definito il documento di valutazione del rischio, il dirigente scolastico elaborerà il piano della sicurezza e la relativa programmazione ed attuazione degli interventi di competenza graduati in relazione alle obiettive priorità ed alle disponibilità finanziarie.»



Decreto Legislativo 81/2008 – Art.18 *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente* 

#### Comma 1

Schematicamente possono essere indicati come segue:

- ► Costituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
- Nominare:
  - ► Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  - Ove necessario, il Medico competente (MC) ed assicurare l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
  - ► Gli addetti alla gestione delle emergenze
- ➤ Valutare tutti i rischi, individuando le misure di prevenzione e protezione idonee a eliminarli o ridurli, le procedure da mettere in atto per realizzare tali misure e i ruoli o le persone che devono provvedere a realizzare queste procedure

. . . . . .



Decreto Legislativo 81/2008 – Art.18 *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente* 

#### Comma 1

- ➤ Contribuire alla valutazione dei rischi dovuti alle interferenze con ditte esterne
- Organizzare e gestire le situazioni d'emergenza
- ► Effettuare almeno una riunione annuale di prevenzione e protezione
- ► Informare, formare ed addestrare tutti i lavoratori, gli allievi equiparati, i preposti e i dirigenti rispetto alle problematiche della salute e della sicurezza all'interno dell'istituto scolastico.
- Assicurare la formazione e l'aggiornamento delle figure interne preposte alla sicurezza e all'emergenza



Decreto Legislativo 81/2008 – Art.18 *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente* 

#### Comma 3

«Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso gli **obblighi** previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, **si intendono assolti, da parte dei dirigenti** o funzionari preposti agli uffici interessati, con la **richiesta** del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.»



#### **ENTE LOCALE**

Realizzazione di edifici conformi alle norme

Adeguamento alle norme degli edifici esistenti

Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti

Richiesta di CPI

Fonte INAIL

#### **Dirigente Scolastico**

**Vigilanza** sul mantenimento della conformità alla norma dell'edificio scolastico

**Segnalazione tempestiva** all'Ente locale delle situazioni di rischio dovute a strutture o impianti

Secondo l'art 5 del DM 382/98 e la Circolare Ministeriale 119/99 non dovrà limitarsi alla mera segnalazione, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative

Adotta ogni **misura precauzionale** (compensativa) atta ad impedire qualsiasi forma di pericolo per la salute e la sicurezza degli occupanti



**Decreto Legge 129/2018** "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (GU 16/11/2018)

#### **▶** Dal MIUR - Orientamenti interpretativi del 05/01/2019 Articolo 39

Il comma 2 contempla la possibilità per le Scuole di affidare autonomamente a terzi, anche in assenza di specifiche e preventive intese con gli Enti territoriali competenti, interventi relativi agli immobili e alle loro pertinenze nel caso in cui gli stessi appaiano **indifferibili e urgenti** 

- ▶ di «PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE»
- «STRETTAMENTE NECESSARIA A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE»

**Il Dirigente** Costo INTERVENTO Incidenza **Scolastico** Entità del stimato delle Urgenza **INDIFFERIBILE** dovrà del danno attività **O MENO** valutare lavoro



**▶** Dal MIUR - Orientamenti interpretativi del 05/01/2019 Articolo 39

A titolo esemplificativo, possono considerarsi ricompresi, tra gli interventi di piccola manutenzione e riparazione effettuabili, i lavori di seguito indicati:

- piccole riparazioni di falegnameria (porte, persiane, finestre, sostituzione di vetri rotti, maniglie e serrature, cerniere avvolgibili, cardini ecc.);
- ▶ piccole riparazioni **edili e affini**, che non richiedano interventi specialistici o che non implichino la produzione di specifiche certificazioni (fissaggio di arredi alle pareti, ripristino di piccole porzioni di pavimenti, piastrellature, ecc.);
- piccole riparazioni idrauliche (sostituzione guarnizioni, rubinetti, ecc.);
- manutenzione arredi scolastici danneggiati (banchi, sedie ecc.);
- riparazione/sostituzione di apparecchi ed impianti igienico-sanitari;
- sostituzione di lampade, lampadari o parti di corpi illuminanti, reattori, neon e diffusori, che, di norma, non implichino la produzione di certificazioni di conformità dell'impianto;
- servizi vari (rimozione di muffe o infiltrazione dalle pareti, disinfestazioni, derattizzazioni ecc.).



#### D.M. 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica

Predisporre un **registro dei controlli periodici** ove annotare tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza:

- degli impianti elettrici di sicurezza
- dell'illuminazione di sicurezza
- dei presidi antincendio
- b dei dispositivi di sicurezza e di controllo
- delle aree a rischio specifico
- dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Che deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0 Predisporre un piano di emergenza e devono essere fatte **prove di evacuazione**, almeno due volte nel corso dell'anno

- 12.1 Tenere le **vie d'uscita** costantemente **sgombre** da qualsiasi materiale
- 12.3. **Controllare periodicamente** attrezzature e impianti di sicurezza in modo da assicurarne la costante efficienza

A cura del Titolare dell'attività: 12. Norme di esercizio



#### D.M. 21 marzo 2018

Attività scolastiche e asili nido – controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Mancato adeguamento
delle scuole alla
normativa antincendio a
seguito della scadenza
del termine




Indicazioni di misure integrative

- a) Potenziare il numero di addetti alla P.I.
- b) **Integrazione** della **informazione** dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento
- c) Tutti gli addetti alla P.I. devono aver frequentato il **corso di tipo C** conseguendo l'attestato di idoneità tecnica
- d) Svolgere almeno due esercitazioni antincendio l'anno in linea con gli scenari individuati nel DVR in aggiunta alle prove di evacuazione previste al punto 12.0 del DM 26/8/1992
- e) Costante attività di sorveglianza volta ad accertare la permanenza delle normali condizioni operative:
- giornalmente sui dispositivi di apertura delle porte lungo la via di esodo
- settimanalmente su estintori, apparecchi di illuminazione, impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme

L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e e) deve essere riportata nel **Registro di Controlli** adottato nel rispetto della normativa vigente

efficace sist

Organizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza



Erogazione di specifici percorsi formativi a tutte le componenti scolastiche

Programmazione di specifiche attività di promozione della sicurezza

Interventi strutturali, la cui competenza ricade sugli Enti proprietari

RIDUZIONE O ELIMINAZIONE DEI RISCHI



Decreto Legislativo 81/2008 – Art.18 *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente* 

#### Comma 3-bis

«Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Preposto), 20 (Lavoratori), 22 (Progettisti), 23 (Fabbricanti e Fornitori), 24 (Installatori) e 25 (Medico Competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti»

Per la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli allievi presenti a scuola (nonché degli eventuali ospiti), il dirigente scolastico si avvale dell'opera del Servizio di Prevenzione e Protezione.



#### Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119

#### F) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione, costituisce un obbligo per il Dirigente Scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano organico nell'ambito delle attività formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale.

La formazione costituisce un obbligo anche per il lavoratore, che non può ad essa sottrarsi o rinunciare

#### D.lgs. 81/2008 e s.m.i

#### Art. 37 comma 1

Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza

#### Art. 15

Assegna a questo obbligo (sanzionato) del Dirigente Scolastico pari dignità rispetto alle soluzioni tecniche e organizzative.

#### Art. 2 comma 1 lettera aa

«FORMAZIONE»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

#### Accordi Stato-Regioni

#### **21 Dicembre 2011**

per l'organizzazione della formazione alla sicurezza dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro che intendono svolgere in prima persona il ruolo di RSPP

#### ▶ 7 Luglio 2016

per la formazione degli RSPP e ASPP, in vigore dal 3 Settembre 2016, abroga il previgente Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.





SALUTE e SICUREZZA

«La scuola ha in primo luogo la **responsabilità diretta** di garantire **la salute e sicurezza degli studenti nei percorsi di istruzione** e la **responsabilità indiretta** di **preparare gli studenti alla vita futura**, aiutandoli a sviluppare, nel corso della carriera scolastica, un corretto senso di responsabilità nei riguardi della salute e sicurezza propria e altrui.»

Fonte MIUR 2009



#### AGENTI MATERIALI

- STRUTTURE
- MACCHINE
- IMPIANTI
- ▶ AGENTI CHIMICI
- ► AGENTI BIOLOGICI
- AGENTI FISICI

#### **FATTORI ERGONOMICI**

- ► MICROCLIMA
- RUMORE
- ► ILLUMINAZIONE
- AGENTI INQUINANTI

**RISCHIO** 

- CONOSCENZA
- ▶ RESPONSABILITÀ
- COINVOLGIMENTO

FATTORI COMPORTAMENTALI FORMAZIONE

METODI

▶ PROCEDURE

**FATTORI ORGANIZZATIVI** 



#### RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- ▶ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 2 comma 1 lettera f
- «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi»
- ▶ D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. **Art. 33 Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- a) Individua i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- f) fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi cui sono esposti e sulle misure atte a contenerli



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

PREPOSTO

RLS

LAVORATOR

ADDETTI P.I. e P.S.

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Art. 2 comma 1 lettera d

«persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa»

#### **FIGURA SCOLASTICA - DIRIGENTE**

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Vicario del Dirigente Scolastico (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del DS)

Responsabile (o referente) di plesso o succursale

Responsabile di laboratorio

### FIGURE NEI CONFRONTI DEI QUALI VIENE ESERCITATO IL RUOLO

Personale amministrativo e ausiliario e, se presente, tecnico

Tutto il personale della scuola

Tutto il personale del plesso o succursale

Insegnanti e assistenti tecnici di laboratorio



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PRFPOSTO** 

RIS

LAVORATOR

ADDETTI P.I. e P.S.

#### ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso si deve provvedere:

- Un soggetto organizzatore
- Un responsabile del progetto formativo (può essere il docente)
- ► I nominativi dei docenti
- Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- Il registro di presenza dei partecipanti
- ▶ Obbligo di frequenza del 90%
- Verifica finale di apprendimento, formulazione del giudizio in termini di valutazione globale e redazione del relativo verbale da parte del responsabile del progetto formativo o delegato.
- La preventiva verifica della comprensione della lingua.

#### ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

**4 moduli** per una durata minima di **16 ore** per tutti i settori ATECO:

- Modulo 1. Giuridico Normativo
- Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza
- Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi
- Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

#### **AGGIORNAMENTO**

Quinquennale della durata minima di 6 ore



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PREPOSTO** 

RIS

LAVORATOR

ADDETTI P.I. e P.S.

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i Art. 2 comma 1 lettera e

«persona che , in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende l'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»

#### **FIGURA SCOLASTICA - PREPOSTO**

Insegnanti durante l'utilizzo dei laboratori e aule attrezzate

Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario

Capo ufficio tecnico

Responsabile di magazzino, biblioteca o ufficio

### FIGURE NEI CONFRONTI DEI QUALI VIENE ESERCITATO IL RUOLO

Allievi della propria classe, nelle condizioni nelle quali sono equiparati a lavoratori

Personale ausiliario

Personale assegnato al proprio ufficio

Personale assegnato alla propria area

Fonte INAIL



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PREPOSTO** 

RLS

LAVORATOR

ADDETTI P.I. e P.S.

#### ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso si deve provvedere:

- Un soggetto organizzatore
- Un responsabile del progetto formativo (può essere il docente)
- I nominativi dei docenti
- Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- ► Il registro di presenza dei partecipanti
- ► Obbligo di frequenza del 90%
- Verifica finale di apprendimento, formulazione del giudizio in termini di valutazione globale e redazione del relativo verbale da parte del responsabile del progetto formativo o delegato.
- La preventiva verifica della comprensione della lingua.

#### ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

- ► Formazione prevista per i lavoratori in relazione al settore ATECO di appartenenza (4 ore di formazione generale + 4 o 8 o 12 ore di formazione specifica in relazione al rischio basso/medio/alto)
- Formazione particolare aggiuntiva della durata minima di 8 ore

#### **AGGIORNAMENTO**

Quinquennale della durata minima di 6 ore



Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PREPOSTO** 

RLS

LAVORATOR

ADDETTI P.I. e P.S.

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i Art. 2 comma 1 lettera i

«persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro»

#### **ATTIVITÀ**

Analisi di documenti della sicurezza (DVR, piano, materiali informazione, ecc.)

Partecipazione a incontri e visite ispettive

Sopralluoghi a plessi e contatti con i colleghi

#### **INDICAZIONI OPERATIVE**

A discrezione del RLS, in relazione alle necessità reali e con partecipazione attiva ai successivi momenti di validazione e/o formalizzazione

A discrezione del RLS o su richiesta del DS/SPP

A discrezione del RLS o assieme al SPP



Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PREPOSTO** 

RLS

LAVORATOR

ADDETTI P.I. e P.S.

#### ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

L'art. 37, comma 10

il Rappresentante ha diritto ad una formazione iniziale particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera.

Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipante.

Il RLS deve obbligatoriamente frequentare il corso per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il proprio ruolo.

#### **AGGIORNAMENTO**

Obbligo di partecipare ad interventi formativi di aggiornamento (art. 37, comma 11), per almeno:

- ▶ 8 ore all'anno se nella scuola sono presenti più di 50 lavoratori
- ▶ 4 ore all'anno se i lavoratori sono da 15 a 50.



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PREPOSTO** 

RLS

**LAVORATORI** 

ADDETTI P.I. e P.S.

Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Art. 2 comma 1 lettera a

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari»

«Al lavoratore così definito è **equiparato l'allievo** degli istituti di istruzione ed universitari e partecipante ai corsi di formazione professionale **che faccia uso di :** 

- laboratori
- attrezzature di lavoro in genere
- agenti chimici, fisici e biologici
- apparecchiature fornite di videoterminali

Limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione»



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

PREPOSTO

RLS

LAVORATORI

ADDETTI P.I. e P.S.

#### ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso si deve provvedere:

- Un soggetto organizzatore
- Un responsabile del progetto formativo (può essere il docente)
- ► I nominativi dei docenti
- Un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- Il registro di presenza dei partecipanti
- ▶ Obbligo di frequenza del 90%
- Verifica finale di apprendimento, formulazione del giudizio in termini di valutazione globale e redazione del relativo verbale da parte del responsabile del progetto formativo o delegato.
- La preventiva verifica della comprensione della lingua.

#### ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

- ► FORMAZIONE GENERALE della durata minima di 4 ore per tutti i settori ATECO
- ► FORMAZIONE SPECIFICA di durata differente in relazione al livello di rischio stabilito in funzione del settore ATECO di appartenenza:
  - ► RISCHIO BASSO: 4 ore di formazione (possibile in e-learning)
  - ► RISCHIO MEDIO: 8 ore di formazione
  - ▶ RISCHIO ALTO: 12 ore di formazione

#### **AGGIORNAMENTO**

Quinquennale della durata minima di 6 ore



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PREPOSTO** 

RIS

LAVORATORI

ADDETTI P.I. e P.S.

#### RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

- L'azienda appartiene allo stesso settore: riconosciuta;
- L'azienda appartiene a un settore diverso: ripetere solo la formazione specifica;
- Mansioni di un settore a rischio maggiore: implementare la formazione specifica;
- Trasferimento, cambiamento di mansione, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie o nuove sostanze pericolose: ripetere solo la parte di formazione specifica limitata alle modifiche;

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio DVR



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

PREPOSTO

RIS

**LAVORATORI** 

ADDETTI P.I. e P.S.

#### OBBLIGHI (estratto dall'art. 20 D.Lsg 81/2008 e s.m.i)

- Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DL
- ▶ Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal DL
- ▶ **Utilizzare correttamente** macchine, utensili, sostanze, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza
- ▶ **Utilizzare in modo appropriato** i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) messi a disposizione
- Segnalare al DL o al Responsabile di plesso qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza
- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza
- ▶ Partecipare alla formazione e addestramento organizzate dal DL
- **Sottoporsi** alla sorveglianza sanitaria, ove prevista



#### Legge 107 del 13/07/2015

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti – LA BUONA SCUOLA


#### Art. 10

Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di FORMAZIONE RIVOLTE AGLI STUDENTI, per **promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso**, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

#### Art. 78

Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il **Dirigente Scolastico**, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, **garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento**.





«La scuola come palestra per la sperimentazione di comportamenti consapevoli e tecnicamente corretti»



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PREPOSTO** 

RLS

LAVORATOR

ADDETTI P.I. e P.S.

#### **ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO (art. 46)**

#### ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

#### Estratto dal D.M. 26/8/1992

Dipende dal numero delle presenze contemporanee nell'edificio dove opera la persona formata:

- < 100 (rischio basso): corso di formazione di 4 ore, no obbligo di sostenere l'esame di idoneità tecnica presso il Comando provinciale dei VVF</p>
- ≥ 100 fino a 300 (rischio medio):corso di formazione di 8 ore, no l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità tecnica presso il Comando provinciale dei VVF
- ≥ 300 e fino a 1.000 (**rischio medio**):corso di formazione di **8 ore** + l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità tecnica presso il Comando provinciale dei VVF
- > 1.000 (rischio alto): corso di formazione di 16 ore, con l'obbligo di sostenere l'esame di idoneità tecnica presso il Comando provinciale dei VVF
- + Esercitazioni pratiche (prove d'evacuazione, primo intervento e spegnimento fuoco) almeno due volte all'anno



Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede una formazione specifica ad una serie di soggetti che hanno un ruolo nell'assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro:

DIRIGENTE

**PREPOSTO** 

**RLS** 

LAVORATORI

ADDETTI P.I. e P.S.

#### ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (art. 43 D.Lgs 81/2008 e s.m.i)

Personale formato con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle **misure di primo intervento** interno e per **l'attivazione degli interventi** di pronto soccorso

#### ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il D.Lgs. 388/03 definisce i contenuti necessari allo sviluppo di abilità necessarie a:

- allertare il sistema di soccorso
- riconoscere un'emergenza sanitaria
- ▶ attuare gli interventi di primo soccorso La durata minima dei corsi per la scuola è di 12 ore.

Nel caso si siano assunti anche il compito di somministrare farmaci salvavita dovrà essere assicurata loro una formazione specifica da parte degli Uffici Scolastici.


#### **AGGIORNAMENTO**

**Triennale** (generalmente di 4 ore) almeno per quanto attiene la parte pratica





Relazioni tra le «figure della sicurezza» secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.



35

#### Legge 107 del 13/07/2015

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti – LA BUONA SCUOLA

#### Art. 33

Al fine di **incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento** degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

#### Art. 38

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

#### Art. 40

Il dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui commi da 33 a 44 e stipula **APPOSITE CONVENZIONI** anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. [...] Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture [...]

#### Art. 44

Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione [...] possono concorrere anche le **istituzioni formative accreditate** dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

DECRETO 3 novembre 2017, n. 195 Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.

- Art. 5 Salute e Sicurezza
- 1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro [...]. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, [...].
- 2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.
- 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione [...] possono essere:
  - a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione [...];
  - b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione [...];
  - c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

#### DECRETO 3 novembre 2017, n. 195

- Art. 5 Salute e Sicurezza
- 4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento [...] è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante [...]
- 5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria [...] Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
- 6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza [...], sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza



Verificare le condizioni di sicurezza Il Dirigente Scolastico Assicurare misure di prevenzione e gestione dovrà per la tutela degli studenti Verificare che l'ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura Sorveglianza sanitaria Assicurazione presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali F' necessario attivare Assicurazione per responsabilità civili verso convenzioni presso gli terzi, anche per attività svolte al di fuori enti preposti, per della sede operativa della struttura ospitante garantire allo studente nell'ambito del progetto formativo Un'adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Fonte "Attività di Alternanza Scuola Lavoro GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA" MIUR



### **Appendice**

INTERPELLO N. 1/2014 del 13/03/2014 - Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza.

Equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui "si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali" esclude:

- ▶ l'applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l'uso di attrezzature di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati,
- qualsiasi deroga nell'applicazione delle norme prevenzionali, comprese a titolo di esemplificazione – quelle relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di "lavoratore".



### **Appendice**

INTERPELLO N. 4/2018 del 25/06/2018 - Salute e sicurezza nell'alternanza scuolalavoro e nei tirocini formativi

**Oggetto:** Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni -risposta ad interpello- seduta della Commissione del 14 giugno 2018

**Domanda:** «se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l'articolo 21 del D.Lgs.81/2008, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell'imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso»

**Risposta**: «...per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola - lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.»



### Grazie per l'attenzione

#### Ing. CIPRANDI Nicoletta

Segretaria SILC (Sicurezza Igiene del Lavoro e Cantieri) Membro del GdL Sicurezza nelle Scuole Ordine Ingegneri della Provincia di Milano

18 Gennaio 2019

